

ANNO XXXIX



NUMERO 24

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 16 OTTOBRE 2008

Si pubblica normalmente il  
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE - VIA XXIV MAGGIO, 137 - CAMPOBASSO - TEL. 0874.429963/64/65 - FAX 0874.429966

**AVVERTENZE:** il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richieste di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali - nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale - nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

**VENDITA FASCICOLI:** i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso - Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM - Via Tommaso Mosca n° 4 - Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

**ABBONAMENTI** (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - 86100 Campobasso - codice tributo 09800.

**MODALITÀ PER LE INSERZIONI:** il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - Campobasso - codice tributo 09800.

## S O M M A R I O

REGIONE MOLISE  
DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI,  
POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE,  
ENERGIA, TURISMO, SPORT

**SERVIZIO: Sport e Tempo libero - Demanio marittimo**

Determinazione Dirigenziale n. 210 del 30 settembre 2008

*Modifiche al Piano regionale di utilizzazione  
delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative*

RISTAMPA PIANO

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.

**SERVIZIO: Sport e Tempo libero –  
Demanio marittimo**

Determinazione Dirigenziale n. 210/2008

**Modifiche al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative — RISTAMPA PIANO.**

IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SPORT e TEMPO LIBERO  
DEMANIO MARITTIMO

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 167 del 22 maggio 2001, con la quale è stato approvato il *Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreative (P.R.U.A.)*, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* n. 12 del 16 giugno 2004 - *Supplemento Ordinario* n. 1 al n. 12 del 16 giugno 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 202 del 14 luglio 2008, con la quale è stata approvata la *modifica al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A.)*, approvato con atto consiliare n. 167 del 22 maggio 2001;

CONSIDERATO che la suddetta modifica è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* n. 20 del

16 agosto 2008, riportando solo le variazioni al testo originario;

RITENUTO opportuno, per facilità di consultazione, procedere ad una ristampa dell'intero testo del P.R.U.A., così come risulta a seguito della modifica apportata;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di procedere** alla ristampa dell'intero testo del *Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A.)*, così come risulta a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione consiliare n. 202 del 14 luglio 2008;
- **di inviare** al *Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale* copia del testo completo ed integrato del P.R.U.A. per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

Campobasso, 30 settembre 2008

**Il Dirigente  
Responsabile del Servizio  
Sport e Tempo libero  
Demanio marittimo**  
Dott.ssa Adriana DI IORIO

**SEGUE ALLEGATO**

**Piano  
regionale**

PIANO REGIONALE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 210 del 30 settembre 2008



**REGIONE MOLISE**

**ASSESSORATO**

**Sport e tempo libero – Demanio marittimo**

**PIANO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE  
DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO  
A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO**

**(MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 202 DEL 14/7/2008)**

### Art. 1 - SCOPI E FINALITA' DEL PIANO

- 1) Scopo generale e strumentale del Piano è quello di fornire alle Amministrazioni Comunali delle direttive organiche ed univoche per lo sviluppo del territorio di competenza ai fini turistico-ricreativi. Tali direttive sono da intendersi come prescrittive e vincolanti per i Comuni in fase di redazione dei Piani Spiaggia Comunali (P.S.C.) e in fase di formulazione dei piani urbanistici riguardanti i territori di competenza limitrofi e/o confinanti con le aree demaniali marittime di cui al presente Piano. Funzione essenziale dei P.S.C. sarà quella di dare concreta attuazione nel territorio di propria competenza alle disposizioni di carattere prescrittivo e vincolante del P.R.U.A. raccordandole alla realtà locale.
- 2) Scopo normativo è quello di dettare norme specifiche per lo snellimento di tutte le procedure atte a consentire l'organica fruizione delle AA.DD.MM. in relazione alle riconosciute vocazioni turistiche delle stesse. In particolare, assumendo il presente Piano il significato ed il contenuto di V.A. (valutazione di ammissibilità) ai sensi delle norme tecniche di attuazione dei P.T.P.A.A.V. relativi all'area n. 1, in estensione della D.G.R. 7/2/1996 n. 272, sono considerati usi ammissibili anche le categorie a.1 e a.2 sempre tenendo conto delle scelte operate all'interno dei relativi quadri di azionamento. In estensione del concetto sopra esposto, le presenti norme debbono ritenersi, come di fatto sono, condizionanti ogni scelta da adottarsi all'interno dei P.P.E. a venire per le aree interessate.
- 3) Scopo amministrativo è quello di disciplinare la delega delle funzioni in materia di Demanio marittimo di interesse regionale.
- 4) Scopo sociale ed economico è quello di consentire la valorizzazione delle risorse dei lidi balneari e lo sviluppo qualitativo del turismo balneare.
- 5) Scopo connesso è quello di indicare, almeno come direttive di indirizzo, le condizioni di compatibilità tra l'uso turistico-ricreativo e la tutela delle aree demaniali marittime in riferimento ai processi erosivi in atto ed ai relativi interventi di protezione già realizzati dalla Regione o in fieri.
- 6) Scopo implicato è quello di favorire la protezione e la tutela delle bellezze naturali così come individuate dai Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta nelle more della predisposizione dei previsti Piani Esecutivi di attuazione.

### Art. 2 - TERRITORIO DI APPLICAZIONE

- 1) L'ambito territoriale di applicazione del Piano, e quindi delle presenti norme direttive, comprende le aree demaniali marittime di pertinenza dei comuni costieri della Regione Molise e cioè, percorrendo la costa da sud e nord:
  - Campomarino;
  - Termoli;
  - Petacciato;
  - Montenero di Bisaccia.
- 2) In relazione alla conformazione orografica del territorio di interesse, al posizionamento dei nuclei urbani relativamente alla fascia costiera di competenza ed alla distanza intercorrente si individuano le seguenti aree così come, d'altra parte, individuate dalle consuetudini locali:
  - 1) Comune di Campomarino
    - 1.1 Zona sud Hotel Ritz - Torrente Saccione;
    - 1.2 Zona centrale Conchiglia Azzurra;
    - 1.3 Zona nord Oasi - Mambo - Fiume Biferno.
  - 2) Comune di Termoli
    - 2.1 Zona sud Fiume Biferno Marinelle;
    - 2.2 Zona sud Rio Vivo - Ponte Sei Voci;
    - 2.3 Zona sud Rio Vivo - Vela Club;
    - 2.4 Zona nord Centro S. Antonio;
    - 2.5 Zona nord Alcione - Torretta Sinarca;
    - 2.6 Zona nord Villaggi Airone - Grattaciolo - Martur.

- 3) Comune di Petacciato
- 3.1 Zona sud Fucilieri - Le Marinelle;
- 3.2 Zona centro Colonia Marina;
- 3.3 Zona nord Torrente Tecchio – Mergolo.

4) Comune di Montenero di Bisaccia

- 4.1 Zona Mergolo – Idrovora - Fiume Trigno;
- 4.2 Zona Hotel Strand – Costa Verde – Campeggi.

Le aree demaniali marittime classificate di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione, escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. n. 616 del 27/7/1977, identificate dal D.P.C.M. del 21/12/1995 devono essere individuate sugli allegati grafici dei P.S.C.. Su dette aree, fino a che non intervenga la revisione del D.P.C.M. del 21/12/1995, competente alla gestione amministrativa è l'Autorità statale e, per essa, la locale Capitaneria di Porto. Ad avvenuta revisione del suddetto D.P.C.M. le Amministrazioni Comunali, divenute competenti alla gestione amministrativa delle aree menzionate, dovranno integrare i loro P.S.C. con l'indicazione della loro destinazione d'uso.

### Art. 3 - BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

- 1) Il Demanio marittimo come indicato nell'articolo 1 della presente normativa e nell'articolo 28 del Codice di Navigazione di cui al R.D. 30/3/1942 n. 327 ricomprende, ai fini dell'utilizzazione a scopo turistico e ricreativo, i lidi, le spiagge, i porti e le rade. Ricomprende, altresì, le lagune, le foci dei fiumi, i bacini di acqua salsa e salmastra ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
- 2) Ai fini del presente Piano si definiscono:
  - 2.1 Lido o litorale è quella zona territoriale cui può liberamente giungere l'onda nelle ordinarie mareggiate invernali e che risulta emersa al di sopra del livello di bassa marea.
  - 2.2 Spiaggia è quella zona territoriale a carattere sabbioso, ghiaioso o misto, contiguo al litorale suscettibile di uso legato alla balneazione e alle altre attività di mare.
  - 2.3 La spiaggia ricomprende sia la parte arenile che i sedimenti abbandonati dal mare o ivi riportati dal mare e dai corsi d'acqua che vi confluiscano.
  - 2.4 Costituisce pertinenza ogni manufatto che assuma una qualche rilevanza catastale e che insista su area demaniale marittima.
- 3) Ai fini applicativi le zone riportate nei subcommi 2.1, 2.2 e 2.3 sono quelle riportate nel S.I.D. così come rilevate e censite nel servizio regionale.

### Art. 4 - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) La Regione esercita le seguenti funzioni:
  - a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
  - b) monitoraggio, vigilanza e controllo in ordine alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni;
  - c) intervento sostitutivo mediante la nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento accertato delle funzioni amministrative delegate ai Comuni;
  - d) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
  - e) modifica ed aggiornamento del P.R.U.A. sentita la conferenza dei servizi composta dai Comuni rivieraschi, dalla Capitaneria di Porto, dal Genio civile, dall'Agenzia delle Dogane competenti e dalle associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;
  - f) adozione di direttive e di linee guida vincolanti, da adottarsi con atto di Giunta regionale, per assicurare l'uniformità ed il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni;
  - g) supporto e consulenza ai Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
  - h) emanazione dell'ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività delle aree del Demanio marittimo e del mare territoriale a finalità turistico-ricreative, insieme ai Comuni

rivieraschi riuniti in conferenza dei servizi con la Capitaneria di Porto e le associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;

- i) rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale;
  - j) individuazione - ai sensi del decreto-legge 5/10/1993, n. 400 articolo 3, comma 1, convertito in legge 4/12/1993, n. 494 - della valenza turistica delle aree assentite in concessione, ai fini della loro classificazione, da effettuarsi con atto della Giunta regionale;
  - k) riscossione dell'imposta regionale sul canone e ripartizione della stessa fra i Comuni;
  - l) tenuta e gestione del Sistema informativo del Demanio (S.I.D.) e costante aggiornamento dei dati cartografici ed amministrativi;
  - m) raccolta sistematica ed archiviazione della documentazione relativa alla gestione del Demanio marittimo trasmessa dalle Amministrazioni Comunali;
  - n) parere preventivo di conformità al P.R.U.A. per i rilasci di concessioni demaniali marittime.
- Spettano, altresì, alla Regione tutte quelle funzioni ed attività che, per la loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
- 2) Ai Comuni spettano le funzioni di:
    - a) rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni di beni del Demanio marittimo e di zone del mare territoriale a finalità turistico-ricreative;
    - b) revoca e decadenza della concessione;
    - c) autorizzazione al subingresso nella concessione, all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della stessa e per attività occasionali sul Demanio marittimo;
    - d) anticipata occupazione di zone del Demanio marittimo;
    - e) nulla-osta per lavori di manutenzione ordinaria e per quanto altro non apporti alterazione sostanziale al complesso della concessione;
    - f) autorizzazione alla costituzione di ipoteca sulle opere costruite dal concessionario su beni demaniali;
    - g) autorizzazione all'estrazione ed alla raccolta di arena e di altri materiali;
    - h) autorizzazione all'emungimento di acqua marina;
    - i) adozione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Navigazione;
    - l) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale a finalità turistico-ricreative e applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatta salva la funzione di polizia marittima disciplinata dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, di competenza della Capitaneria di Porto;
    - m) adozione dei P.S.C. nel rispetto delle direttive del P.R.U.A.
  - 3) Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo la Regione Molise si avvale del Servizio Sport e Tempo libero - Demanio marittimo.
  - 4) La Regione Molise, per l'espletamento degli adempimenti amministrativi utilizza, nel rispetto delle norme reggenti la materia, le basi cartografiche tecniche ed amministrative nonché i supporti informatici che le possono essere rese disponibili ivi compresi i servizi tecnici e le basi informatiche di competenza del Sistema Informativo del Demanio, nel prosieguo più brevemente indicato con S.I.D.
  - 5) Per consentire l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo è fatto obbligo ai concessionari che non lo avessero già fatto di fornire, su richiesta dell'Amministrazione Regionale tutte le notizie e le documentazioni eventualmente necessarie per l'acquisizione al S.I.D.
  - 6) Resta inteso che quanto sopra sarà effettuato nelle forme canoniche e secondo le procedure normalizzate proprie del S.I.D...

#### **Art. 5 - ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE**

- 1) Nelle attività turistico-ricreative rientrano quelle riportate a scopo semplificativo, ma non esaustivo, nel seguente elenco:

- gli stabilimenti balneari propriamente detti compreso ogni servizio complementare e di supporto, benché non obbligatorio per legge, connesso alla loro conduzione;
  - i pubblici esercizi di mescita e di ristorazione dotati anch'essi di servizi igienici e tecnici di supporto;
  - le rivendite di giornali, tabacchi e di tutti i generi commerciali in un qualche modo connessi al turismo e la ricreazione;
  - il noleggio, la locazione, il rimessaggio e l'ordinaria manutenzione di natanti da diporto;
  - i servizi sportivi e ricreativi e le loro attrezzature;
  - le strutture ricettive all'aria aperta, i campeggi, le terrazze, i belvedere, i giardini pubblici compresi i servizi igienici di pertinenza;
  - le piste da ballo, i cinema all'aperto, i piazzali e-parcheggi e ogni altro impianto compatibile con l'attività turistica-ricreativa e ad essa connessa.
- 2) Nelle aree demaniali marittime strettamente pertinenti i centri urbani ed i nuclei abitativi con caratteristiche di stabilità sono, di norma, escluse le strutture ricettive all'aria aperta ed i campeggi.

#### **Art. 6 - VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI**

- 1) L'accertamento della valenza turistica è riservato alla Regione che lo effettua con atto di Giunta regionale, come previsto dalla lettera l), comma 1, articolo 4 della L.R. 5/2006.

#### **Art. 7 - ZONIZZAZIONE**

Ai fini del presente P.R.U.A. e dei P.S.C. si individuano le sottoelencate zone in cui ripartire il litorale:

##### **Zona A1: AREE LIBERE**

Aree destinate alla libera fruizione per la balneazione e per il godimento dei beni naturali e prive di strutture stabili. Trattasi delle cosiddette "spiagge libere" necessarie per assicurare il turismo itinerante. In tali aree, non servite da stabilimenti balneari, possono essere consentite solo strutture stagionali di legno o prefabbricate monoblocco fino ad una superficie max di 30 mq.

##### **Zona A2: AREE LIBERE (SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE)**

Aree destinate alla libera fruizione per la balneazione, ma attrezzate e gestite direttamente o per conto della Amministrazione Comunale, con strutture stabili di legno o altro tipo facilmente rimovibili, fino ad una superficie max di 50 mq., che contengano bagni, locali di vigilanza e primo soccorso e strutture per la mescita e la ristorazione al banco.

##### **Zona B: FASCIA DI RISPETTO**

Sono le aree caratterizzate per la presenza di corsi d'acqua, pinete e simili o che sono interessate da progetti di intervento da parte degli Enti Pubblici.

##### **Zona C/1: AREE PER CONCESSIONI ORDINARIE**

Aree destinate alla localizzazione di tutte le attrezzature turistico-ricreative legate alla balneazione ed al mare in genere.

##### **Zona C/2: AREE PER CONCESSIONI SPECIALI**

Aree destinate alla balneazione, dotate di postazioni fisse per ombrelloni e di servizi.

##### **Zona D: AREE DI RICREAZIONE**

Sono aree complementari, ma sempre finalizzate alla ricreazione ed al riposo. Sono dotate di attrezzature stabili quali chioschi, edicole, giostre, giochi di acqua, etc.

##### **Zona E: AREE DI RISTRUTTURAZIONE**

Sono quelle aree che, per essere interessate da forti fenomeni erosivi e da degrado ambientale, necessitano di un'azione di ristrutturazione e risanamento urbanistico, strutturale ed ambientale.

##### **Zona F: AREE DI INTERESSE PUBBLICO**

Su tali aree sono individuate le opere pubbliche esistenti o in corso di realizzazione o di progettazione. Vi rientrano tipologie di opere quali strade litoranee, passeggiate, marciapiedi, piste ciclabili, zone a verde, parcheggi ecc. ecc. Nelle relative schede dei lotti devono essere riportate tutte le opere che insistono su

dette aree, individuate in coordinate Gauss-Boaga. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei portatori di handicap.

#### **Art. 8 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative hanno la durata di anni sei, fermo restando quanto previsto dal comma 4bis dell'articolo 3 del D.L. n. 400/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 494/1993. Dette concessioni, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del Codice della Navigazione. Il rinnovo automatico non esime il concessionario dal dover presentare la documentazione prevista dal S.I.D., necessaria per il rinnovo della licenza.

#### **Art. 9 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E CONCESSIONI IN RELAZIONE ALLE AREE**

Ai fini dell'applicazione del P.R.U.A. si danno le seguenti definizioni:

**Struttura amovibile**

Struttura che, pur solida e saldamente collegata al terreno, possa essere in ogni momento rimossa dalla posizione in cui era stata impiantata facendo uso di mezzi e tecnologie ordinari ed acquisiti nella pratica costruttiva corrente senza dover fare ricorso ad operazioni di demolizione pesante. Tutte le strutture sia fondali che di elevazione che accessorie ai fabbricati principali debbono possedere le caratteristiche di amovibilità non solo nelle dichiarazioni progettuali ma anche di fatto (ganci, occhielli, golfari di salpamento, fori di imbragatura, etc.), fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, punto 4.

**Struttura stabile**

Struttura che, possedendo sempre il requisito dell'amovibilità, sia pensata per rimanere stabilmente nella posizione di impianto per tutta la durata della concessione.

**Struttura stagionale**

Struttura che, possedendo sempre il requisito dell'amovibilità, debba essere rimossa dalla posizione di impianto al termine della stagione balneare, così come individuata dall'Ordinanza balneare della Regione Molise.

**Superficie cubabile**

Superficie coperta da struttura che risulti chiusa da elementi di tamponamento anche vetrati e/o provvisti di infissi, o sia chiudibile con elementi mobili, sia ad ante che scorrevoli, i quali, una volta aperti, la pongano in diretto collegamento con le superfici esterne.

**1 - Aree libere A1**

1.1) In tali aree, non servite da stabilimenti balneari, possono essere consentite solo strutture in legno o prefabbricato monoblocco, fino ad una superficie max di 30 mq., utilizzate per servizi igienici gratuiti, servizi di vigilanza e di primo soccorso. Tali eventuali strutture dovranno preferibilmente essere collocate nella prima zona utile più distante dal mare o a ridosso dell'eventuale fascia arborata. L'installazione di tali strutture è soggetta al rilascio di concessione demaniale marittima che verrà rilasciata dal Servizio Demanio marittimo della Regione Molise all'Amministrazione Comunale. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla pulizia dell'area nonché ad assicurare il servizio di salvataggio sulle stesse o, in mancanza, ad apporre idonea cartellonistica informativa e monitoria. Tali strutture dovranno rispettare la tipologia indicata in ogni caso dovranno essere decorose e armonicamente inserite nell'ambiente circostante.

1.2) Al fine di consentire un corretto equilibrio tra aree libere e aree date in concessione, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 250/257 a tali aree deve essere riservata una percentuale non inferiore al 30% dell'intero tratto di litorale di rispettiva competenza. La localizzazione di tali aree deve avvenire in modo tale che almeno alcune di esse vadano, ove possibile, ad intervallare gli stabilimenti balneari esistenti o previsti. Nella redazione del P.S.C. le Amministrazioni avranno cura di prevedere una localizzazione di dette

aree tale da permetterne una facile ed immediata fruibilità da parte degli utenti in termini di accessibilità, parcheggi ecc. Deve essere, inoltre, rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte dei portatori di handicap.

1.3) Su tali aree possono essere, altresì, realizzate anche strutture in legno o prefabbricate monoblocco, di dimensione in pianta 3 x 3 m., utilizzabili dietro preventiva autorizzazione, da parte dei Comuni, della Guardia Costiera e di Enti Pubblici:

- per la rimessa degli attrezzi per la pulizia della spiaggia;
- per la creazione di punti di vigilanza per la polizia urbana e costiera per la sorveglianza ed il salvataggio;
- per la creazione di punti di osservazione naturalistica e di godimento della natura (norme P.T.P.A.A.V. articolo 34 punto 6 lettera f);
- per punti di informazione turistica ed alberghiera collegati telematicamente in L.A.N. (Comuni e E.P.T.).

## 2 Aree libere (spiagge libere attrezzate) A2

Per spiaggia libera attrezzata si intende un'area demaniale marittima non servita da stabilimenti balneari, destinata alla libera fruizione per la balneazione e caratterizzata da accesso libero e gratuito. In tale area devono essere garantiti servizi minimi gratuiti quali la pulizia, il salvamento, i servizi igienici, la sorveglianza e primo soccorso a mezzo di strutture stabili in legno o prefabbricati (fino ad una superficie max di 50 mq.), utilizzabili anche per la mescita e la ristorazione al banco, al fine di assicurare una migliore fruibilità di tali aree alla collettività. Tali strutture devono essere collocate preferibilmente nella prima zona utile più distante dal mare o a ridosso dell'eventuale fascia arborata. Una parte di tali aree può anche essere utilizzata per il ristoro e i giochi.

L'Amministrazione Comunale attrezza e gestisce tali aree direttamente o mediante terzi. In quest'ultimo caso si farà ricorso alla procedura di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, restando la titolarità della concessione, rilasciata dal Servizio Demanio marittimo della Regione Molise, in capo all'Amministrazione Comunale per l'area su cui insistono le strutture. Verrà applicato il canone ricognitorio di cui all'articolo 39 del Codice della Navigazione e all'articolo 37 del relativo Regolamento con riferimento a quelle porzioni di area dal cui utilizzo non si ritragga alcun provento o guadagno. E' compito dell'Amministrazione Comunale provvedere alla pulizia dell'arenile e dell'eventuale fascia arbustiva immediatamente retrostante, nonché alla sicurezza della balneazione in mare. Nei casi di cui all'articolo 45/bis del Codice della Navigazione tale onere spetta al soggetto che ha la gestione di tutta l'area o di una rilevante porzione di essa. Tali strutture devono essere decorose e armonicamente inserite nell'ambiente circostante.

Nei comuni con litorale maggiore o uguale a 10 km. deve essere prevista almeno una zona da 100 ml., oppure più zone il cui fronte mare sommato risulti non inferiore a 100 ml.

Nei comuni con litorale inferiore ai 10 km. deve essere prevista almeno una zona da 70 ml., oppure più zone il cui fronte mare sommato risulti non inferiore a 70 ml.

Deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte dei portatori di handicap.

Gli accessi a tali aree devono essere individuati mediante la tabella, di cui all'allegata tavola 1, realizzata con colori catarifrangenti.

## 3 Zona B: fascia di rispetto

Sono aree caratterizzate per la presenza di corsi d'acqua, pinete o simili o perché interessate da interventi da parte degli Enti Pubblici. Rientrano, altresì, in tali aree quelle escluse dalla delega alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 21/12/1995. In tali aree è consentita la balneazione solo se non sussistono condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. La balneazione è comunque vietata in presenza di apposita Ordinanza. L'eventuale collocazione di manufatti non deve contrastare con esigenze di pubblica incolumità e/o di interesse pubblico. Nell'individuazione di tale aree devono essere recepite le indicazioni di cui al D.M. Ambiente 3/4/2000 che, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, ha classificato quali siti di importanza comunitaria i seguenti:

- Foce Biferno - Litorale di Campomarino IT7282216;
- Foce Saccione – Bonifica Ramitelli IT7282217;
- Torrente Rio Vivo IT7282238.

Poiché in tali aree possono ricomprendersi tipologie tra loro diverse, sarà compito delle Amministrazioni Comunali provvedere ad emanare norme di dettaglio che tengano conto delle peculiarità proprie di ciascuna di esse in modo da salvaguardare dette aree. I P.S.C., negli allegati, devono individuare la fascia di demanio marittimo occupata dalle pinete e contenere previsioni di utilizzo delle stesse che ne consentano il recupero, la salvaguardia e l'utilizzo da parte della collettività.

#### 4 Aree per concessioni ordinarie (stabilimenti a terra o a mare) C/1

Sono previsti in tali aree stabilimenti per la balneazione collocati a terra o a mare con relative cabine spogliatoio, docce, servizi igienici, aree per la preparazione e l'allestimento di cibi e bevande, ristorazione, nonché attrezzature stabili di spiaggia. La tipologia degli stabilimenti, a terra o a mare, è legata alla profondità dell'arenile che dovrà essere accertata e dichiarata dal tecnico progettista dell'opera. Ove tale larghezza sia superiore a 35 m., si dovrà applicare la tipologia a terra, ove risulti invece minore o uguale a 35 m. si dovrà utilizzare la tipologia a mare. Il fronte mare di tali aree, fatto salvo l'esistente, può variare da un minimo di 40 ml. ad un massimo di 100 ml. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 104/1992 e s.m.i., in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei portatori di handicap. Varranno per le due tipologie le seguenti norme:

##### A) Stabilimenti a terra

- a1) La superficie degli stabilimenti balneari non potrà superare, per le parti cubabili (vedi definizione di cubabili), i 250 mq.
- a2) L'altezza massima degli stabilimenti e di tutte le strutture facenti parte della concessione è fissata in 3,50 m. dal piano di sistemazione. Per piano di sistemazione si intende l'arenile. Per gli stabilimenti esistenti detto limite può essere superato in caso di ampliamento del corpo principale dello stabilimento, regolarmente concesso alla data di pubblicazione delle presenti norme, o di parti annesse allo stesso, per motivi di uniformità e continuità con la preesistente struttura ed in ogni caso nel limite massimo di mt. 4,20 dal piano dell'arenile. Gli stabilimenti devono essere realizzati su di un solo livello. La copertura superiore può essere sistemata a terrazzo e sulla stessa possono essere posizionate anche strutture di ombreggiamento stabili per un'altezza massima pari a m. 2,20 senza alcun tipo di chiusura laterale tale da ostacolare la libera visuale. Tale prescrizione è valida anche per gli stabilimenti esistenti.
- a3) I limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati dagli stabilimenti balneari esistenti già dotati di impianti di balneazione supplementare, conformi agli standard previsti dal C.O.N.I. per consentire l'utilizzo degli stessi durante tutto l'anno.
- a4) Le cabine, gli spogliatoi, le docce, i w.c., i depositi e simili, il locale destinato al pronto soccorso possono anche non far parte del corpo di fabbrica dello stabilimento. In questo caso la loro superficie viene computata a parte e la stessa non può eccedere i 180 mq.
- a5) La superficie occupata da strutture stabili di ombreggiamento (gazebo, tettoie e simili), sempre che non rientrino nel computo della superficie cubabile, non può eccedere i 350 mq. Le strutture di ombreggiamento non possono essere chiuse per alcun motivo, pena il loro computo come superficie cubabile.
- a6) I parapetti e le altre strutture di protezione dei terrazzi devono essere realizzati non in muratura ma con ringhiere semplici e lineari, tali da non impedire la libera visuale, di altezza non superiore a quanto previsto dalla legge e non coperti da insegne pubblicitarie e simili.
- a7) Eventuali insegne pubblicitarie attinenti l'attività del concessionario devono essere apposte sulle facciate del corpo centrale dello stabilimento solo se preventivamente autorizzate.
- a8) Le insegne recanti la denominazione dello stabilimento devono essere apposte sulla facciata dello stesso e/o sul portale al suo ingresso e, in quest'ultimo caso, realizzate così come da allegata tavola 2. Il materiale utilizzato per queste ultime dovrà essere in legno:
  - nel suo colore naturale per i montanti;

- in colori che ben si armonizzano all'ambiente marino per quanto concerne l'insegna vera e propria bifrontale (lato strada/lato mare).
- a9) E' consentita l'installazione di tecnologie e impianti finalizzati al risparmio energetico (pannelli solari) esteticamente armonizzati con le strutture esistenti, acquisiti i pareri previsti dalla vigente normativa.
- a10) Deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992, in modo da garantire la completa fruibilità dello stabilimento da parte dei portatori di handicap.
- a11) Gli stabilimenti di nuova costruzione devono essere preferibilmente posizionati al centro del fronte mare o lungo la linea di confine della concessione, nel caso in cui la dimensione della profondità dell'area in concessione prevalga in modo rilevante rispetto a quella del fronte mare.
- a12) La dimensione netta in pianta delle cabine deve essere compresa da un minimo di 2 mq. ad un massimo di 8 mq. con un'altezza media pari a 2.40 m. Il locale di primo soccorso deve avere altezza utile non inferiore a 2.70 m. e superficie netta in pianta di almeno 10 mq.
- a13) La superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile, non potrà eccedere 1/3 dell'area in concessione.
- a14) Per le concessioni in essere è consentito procedere alla totale demolizione dei fabbricati esistenti all'interno dello stabilimento. In tal caso il nuovo stabilimento andrà edificato nel rispetto delle presenti norme. La demolizione che interessi il 60% dell'intero stabilimento è equiparata all'abbattimento totale. Si configura come parziale demolizione un intervento che interessi non più del 60% dello stabilimento. In caso di demolizione parziale si può ricostruire facendo salve le volumetrie acquisite. Ove si proceda all'abbattimento totale di un singolo fabbricato presente all'interno della concessione (che non sia il corpo centrale) lo stesso può essere ricostruito e dislocato nel rispetto dei limiti massimi di altezza previsti dalle presenti norme, facendo salva la superficie già acquisita in ordine allo stesso. Il concessionario può dislocare, all'interno della propria concessione, i fabbricati già assentiti mantenendo comunque le loro unità dimensionali.
- a15) Eventuali ripascimenti antistanti uno stabilimento che non dovessero essere richiesti in concessione dal titolare dello stabilimento andranno a costituire area libera che non può essere occupata dallo stesso concessionario e potranno eventualmente formare oggetto di nuova concessione.
- B) Stabilimenti a mare
- b1) La realizzazione di tale tipologia di stabilimento balneare deve essere suffragata da documentati studi geomarini che ne attestino la fattibilità. Si precisa che dovranno essere richiesti in concessione sia l'arenile che lo specchio acqueo su cui insiste lo stabilimento a mare.
- b2) Gli stabilimenti devono essere realizzati ad un solo livello con strutture rigorosamente lignee per quanto attiene impalcato, passerella e strutture in elevazione in genere, con elementi assemblati per mezzo di piastre, secondo la tipologia riportata nel P.R.U.A. Per la struttura di supporto in acqua è ammesso l'uso di pali in legno o profilato di acciaio debitamente trattato.
- b3) L'impalcato sopra mare deve avere una superficie massima di 300 mq. di cui 200 mq. max possono essere coperti e deve essere posto ad un'altezza pari a 2.50 m. sul livello del mare.
- b4) L'altezza max degli stabilimenti è fissata in 3,50 m. misurata dal piano dell'impalcato.
- b5) Gli stabilimenti, compresa la passerella di accesso, devono rispettare la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 104/1992 in modo da garantire la completa fruibilità dell'opera da parte dei portatori di handicap. La passerella inoltre deve essere disposta in modo tale da non costituire ostacolo sull'arenile lasciando libera il più possibile e, comunque, con un minimo ingombro la fascia di battigia.
- b6) Le cabine, i servizi igienici, le docce ed il locale di primo soccorso possono essere disposti a terra o a mare, ma in quest'ultimo caso la loro superficie va compresa nei 300 mq. di impalcato consentito. Nel caso in cui vengano realizzati a terra, la superficie massima consentita è pari a 100 mq.

- b7) Le cabine, utilizzate come spogliatoi attrezzate o meno con servizi igienici, devono avere dimensione minima pari a 2 mq. e massima 4 mq. netta in pianta e altezza media pari a 2.40 m.
- b8) Il locale di primo soccorso deve avere altezza utile non inferiore a 2.70 m.
- b9) In ogni caso la superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali locale di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile, non può eccedere 1/3 dell'arenile.
- b10) Ove a seguito di ripascimento uno stabilimento a mare dovesse risultare posizionato in secca sull'arenile, il concessionario avrà cura di smontare l'impianto delle palafitte, della piattaforma e di tutto quello che costituiva lo stabilimento a mare e realizzare ex novo uno stabilimento a terra, uniformandosi ai canoni del P.R.U.A.
- 5) Aree per concessioni speciali (solo ombrelloni) C/2  
Su tali aree è prevista la sola posa ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio, semplici attrezzature di spiaggia, docce oltreché i W.C. e locale P.S. (pronto soccorso). Questi ultimi tre manufatti non possono superare una superficie massima in pianta di 30 mq. Tali strutture stabili potranno essere realizzate in legno o prefabbricato monoblocco. Il fronte mare di tali aree può variare da un minimo di 40 ml. ad un massimo di 100 ml.. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei portatori di handicap.
- 6) Aree per compensazioni e ristrutturazioni di concessioni esistenti C/3  
Abrogato.
- 7) Aree di ricreazione D  
Sono aree destinate alla realizzazione di parchi gioco, zone per la ricreazione ed il riposo. Vi possono essere, altresì, realizzati chioschi per la vendita di generi vari, edicole, gelaterie e quant'altro necessario per le attività ricreative (ove non in contrasto con attività già esistenti nello stabilimento e, comunque, a discrezione dell'Amministrazione concedente). Tali aree devono essere collocate preferibilmente alle spalle degli stabilimenti balneari laddove la profondità dell'arenile lo consenta. Comunque, i P.S.C. devono assicurare allo stabilimento balneare un'area adeguata allo svolgimento delle proprie attività, oltre eventuali necessità per strade e parcheggi. In tali aree possono essere realizzate strutture stabili di tipo aperto quali giostre, luna park, cinema e teatro all'aperto su strutture metalliche e lignee. La previsione di tali strutture deve essere attentamente valutata dal Comune per l'impatto ambientale che le stesse potrebbero avere. Comunque queste devono collocarsi ad una adeguata distanza dagli stabilimenti balneari. Tali aree possono essere destinate anche all'attività di noleggio, locazione e rimessaggio delle imbarcazioni. In quest'ultimo caso possono anche essere ubicate in prossimità della linea di costa e, comunque, in maniera tale da non recare intralcio alle attività delle limitrofe concessioni. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei portatori di handicap.
- 8) Aree di ristrutturazione E  
Sono aree soggette a ristrutturazione e consolidamento perché fortemente erose e/o altamente degradate dal punto di vista ambientale ed urbanistico. In tali aree possono essere rilasciati provvedimenti per la loro bonifica e/o risanamento solo in favore degli Enti Pubblici. Con la riqualificazione di tali aree si dovrà procedere alla riclassificazione delle stesse in base alle tipologie individuate dal P.R.U.A., a seconda della destinazione d'uso che si voglia assegnare loro.
- 8bis) Aree di interesse pubblico  
Sono aree destinate alle opere pubbliche. Vi rientrano tipologie di opere quali strade litoranee, passeggiate, marciapiedi, piste ciclabili, zone a verde, parcheggi ecc.. Nel P.S.C. devono essere riportate le opere pubbliche esistenti o in corso di realizzazione. Nelle schede dei lotti di tali aree devono essere individuate in coordinate Gauss-Boaga tutte le opere che insistono sulle stesse. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei portatori di handicap.
- 9) Trabucchi in legno

I trabucchi, come noto, sono delle strutture di pesca da terra di antica tradizione. Sono ubicati come risulta dalla tavola di zonizzazione del Comune di Termoli sulla scogliera nord di protezione del Borgo Vecchio e del Porto. Dovranno essere realizzati con strutture rigorosamente lignee utilizzando tecniche e materiali del passato e conservando anche l'aspetto estetico antico. Le caratteristiche planoaltimetriche del trabucco dovranno essere le seguenti:

- l'altezza sul livello del mare dovrà essere non inferiore a 5 m.;
- la superficie scoperta dovrà essere non superiore a 50 mq.;
- la superficie coperta del capanno dovrà essere non superiore a 20 mq.

Le caratteristiche costruttive si rilevano dall'allegata tavola tipologica e, comunque, nel rispetto della L. R. n. 44/1999 ad oggetto: "Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana".

#### **Art. 10 - PIANI SPIAGGIA COMUNALI**

I Comuni redigono i P.S.C. con cui danno attuazione alle disposizioni contenute nel P.R.U.A.. I P.S.C. devono essere trasmessi alla Regione Molise – Direzione Generale II – Servizio Demanio marittimo, Sport e Tempo libero come previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 5/2006. Qualora, in fase di istruttoria, venissero rilevate incongruenze e/o contrasti con il P.R.U.A., il Servizio regionale provvederà a richiedere alle Amministrazioni Comunali le integrazioni e/o modifiche del caso, da trasmettersi entro 30 (trenta) giorni dalla loro richiesta. I Comuni devono fornire gli elaborati grafici del P.S.C., su supporto cartaceo ed informatico (formato DWG), con la situazione georeferenziata in coordinate Gauss-Boaga. Per le aree riferite alle concessioni esistenti restano valide le schede speditive approvate con deliberazione di Giunta regionale, i cui punti certi faranno da riferimento per i nuovi lotti. La procedura sopra descritta deve essere attuata anche nei casi di modifiche ai P.S.C. già approvati.

Le Amministrazioni Comunali adottano i P.S.C. entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti Modifiche al P.R.U.A., sul B.U.R.M.

#### **Art. 11 - CONTENUTO DEI PIANI SPIAGGIA COMUNALI**

I P.S.C. devono essere costituiti dalle seguenti parti:

- relazione;
- parte normativa in linea con il P.R.U.A.;
- stato di fatto dell'arenile a mezzo di tavola tecnica in scala 1:2000 riportante anche con fotografie la situazione in cui si trova l'arenile al momento della stesura dei P.S.C.;
- quadro di azionamento di progetto a mezzo di tavola tecnica in scala 1:2000 riportante le concessioni in essere, regolarmente assentite con licenza, atto formale ecc. e le previsioni di utilizzo dell'arenile secondo le sottoelencate tipologie così come descritte al precedente articolo 9:
  - zona A1: aree libere;
  - zona A2: spiagge libere attrezzate dall'Amministrazione Comunale;
  - zona B: fascia di rispetto;
  - zona C/1: aree per concessioni ordinarie stabilimenti balneari;
  - zona C/2: aree per concessioni speciali – solo posa ombrelloni e sedie;
  - zona D: aree di ricreazione;
  - zona E: aree di ristrutturazione;
  - zona F: aree di interesse pubblico;
- schede dei lotti: deve essere riportata, su base cartografica tecnica in scala adeguata, la situazione georeferenziata in coordinate Gauss-Boaga di ogni singolo lotto. In particolare, con riferimento alle Zone C/1, si deve indicare la tipologia dello stabilimento (a mare o a terra), tenuto conto della profondità dell'arenile. Devono essere, inoltre, individuati graficamente i sistemi dunali naturali eventualmente presenti, da salvaguardare prevedendo il posizionamento di eventuali opere alla distanza indicata rispetto al piede della duna, così come previsto dall'articolo 11 delle Norme

attuative del P.R.U.A. I dati relativi devono essere prodotti su supporto cartaceo ed informatico (formato DWG).

#### **Art. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA PER I SISTEMI DUNALI E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA VEGETAZIONE**

I sistemi dunali naturali presenti e consolidati nel tempo per la presenza di vegetazione endemica e per un'altrettanto consolidata morfologia, dovranno essere salvaguardati rispettando pertanto la costituzione e la morfologia naturale. Eventuali stabilimenti balneari previsti in arenili interessati da dune, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 15 dal piede della duna stessa. Eventuali piste di accesso agli stabilimenti, pedonali e/o di servizio, da realizzarsi da parte dei Comuni con organico progetto, dovranno assecondare plano-altimetricamente il sistema dunistico ed essere realizzate con tipologia e materiali naturali. Sono pertanto escluse le pavimentazioni stradali bituminose e lapidee, mentre sono ammessi i sistemi con uso di masselli cementizi colorati autoincastranti protetti ai fianchi da binderi in pietra naturale o in massello di legno. Sono previste zone per interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica spontanea ed endemica. Tali interventi sono consentiti anche nelle zone destinate a strutture stabili a scopo balneare.

#### **Art. 13 - ACCESSI AL LITORALE**

I P.S.C. individuano un congruo numero di accessi pubblici al litorale per consentire alla collettività la più completa fruizione della spiaggia. Deve essere garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, così come disposto al comma 254 dell'articolo 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007). Al fine di rendere accessibile l'arenile situato a ridosso di estese costruzioni residenziali, di fatto privatizzato ed interdetto con barriere e/o recinzioni, i Comuni devono attentamente valutare la previsione di accessi pubblici che ricadano, anche se solo in parte, sulla proprietà privata.

Fatto salvo l'esistente, la larghezza degli accessi è fissata in minimo m. 5. I P.S.C., fatto salvo l'esistente, devono prevedere accessi a mare tra un lotto ed un altro.

Gli accessi devono essere realizzati in modo da consentire la fruizione delle spiagge a tutti ivi compresi i soggetti portatori di handicap motori e funzionali. I marciapiede non possono essere sottratti alla loro finalità principale che è quella di consentire il libero passaggio delle persone.

#### **Art. 14 - TIPI DI OPERE E DI INTERVENTI**

1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e del tipo di provvedimento da adottare per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, i manufatti si intendono così classificati:

Tipo A: costruzioni in muratura ordinaria o intelaiate in c.a. con solai o in c.a. semplice o misto ammorsato rigidamente a cordoli e travi perimetrali, fondate su fondazioni puntuali e continue in cemento;

Tipo B: costruzioni come sopra ma fondate su piattaforma in c.a.;

Tipo C: strutture prefabbricate in qualsiasi materiale realizzate su piattaforme in c.a. incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento;

Tipo D: struttura prefabbricata in c.a.v., in acciaio o legno, appoggiate al suolo o interrate o poggianti su travi e pali fondali anch'essi prefabbricati e provvisti tutti di dispositivi di ancoraggio per la messa in opera e per il salpamento, compresi solo gli eventuali piccoli getti di completamento, i giunti e le malte di risarcitura;

Tipo E: tutte le opere che, non rientrando nei tipi di cui sopra, siano, comunque, rigidamente e stabilmente infisse al suolo.

2) Tutte le opere dei tipi A, B, C ed E sono associate alla definizione di fissità e inamovibilità o, come detto abitualmente in gergo, "di difficile rimozione". Le opere del tipo D, per contro, sono associate alla definizione di amovibilità o meglio di "facile rimozione".

- 3) Nei lidi come definiti nei punti 2.1 e 2.2 del comma 2 articolo 3, possono essere impiantati solo manufatti di tipo D così come definiti nel comma 1 e meglio precisati nelle schede tipologiche qui allegate che indicano, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i tipi di manufatti ammessi, quelli consigliati e quelli del tutto esclusi.
- 4) Le opere pubbliche possono essere realizzate da Enti Pubblici con caratteristiche di difficile rimozione allorché ciò sia richiesto per garantire una migliore stabilità e sicurezza. Le caratteristiche della facile/difficile rimozione devono essere necessariamente comprovate con perizia tecnica giurata.
- 5) I completamenti, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di impianti e/o strutture esistenti saranno effettuati nel rispetto della presente normativa e le relative domande dovranno essere corredate di tutta la documentazione, grafica e non, necessaria per la verifica di compatibilità e la definizione delle ulteriori eventuali opere che la rendono possibile.
- 6) Nelle aree demaniali e marittime ad uso turistico-ricreativo non sono ammesse attività estrattive, escavazioni, sottrazioni di arena e naturali sedimenti, emungimenti, modifiche del regime idraulico, realizzazioni di costruzioni con tipologia edilizia diversa da quelle che, per essere ammesse dal presente Piano, siano state assentite e autorizzate dall'Autorità Competente.
- 7) Nelle stesse aree sono invece ammesse piccole attività di ripianamento e di manutenzione degli arenili con sedimenti provenienti da zone di accumulo di arena o con materiali naturalmente depositatisi in banchi di riva e altri materiali morfologicamente compatibili, sempreché tali attività, di lieve entità e limitate all'arenile di competenza della concessione, siano previamente comunicate all'autorità concedente ed essere nel rispetto della normativa reggente la materia.
- 8) Sono ammissibili servizi di deposito attrezzi per la manutenzione spiaggia purché realizzati in uno con il manufatto principale e con esso armonicamente connesso. E' assolutamente vietata la realizzazione di annessi precari.
- 9) Vanno salvaguardati e conservati gli alberi ed i sistemi vegetali originari eventualmente integrandoli con essenze compatibili resistenti all'azione dei venti dominanti previo nulla osta dell'Autorità Concedente.
- 10) E' assolutamente esclusa la costruzione di edifici o villaggi turistici residenziali nelle aree regolate dal presente Piano.
- 11) Le eventuali aree di parcheggio previste devono essere ricavate in appositi spazi, protetti e possibilmente schermati con piantumazioni arboree ed inoltre opportunamente intervallati da spazi di sosta pedonale tenuti a giardino.
- 12) Potranno essere realizzati lungo l'arenile percorsi obbligati con sistemazioni a terra di passerelle in legno removibili e comunque ordinate e ben disposte.

#### **Art. 15 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE**

Per la presentazione di domande di concessione aventi come oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale, è richiesta la seguente documentazione:

- 1) modello S.I.D. cartaceo in bollo e su supporto informatico con stralcio cartografico S.I.D. con rappresentazione dell'area individuata in coordinate Gauss-Boaga;
- 2) istanza del concessionario indicante l'oggetto della stessa corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
  - b) Elaborati grafici asseverati da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
    - stralcio catastale in scala 1:1000;
    - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
    - planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
    - piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, in scala 1:100;
    - tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, in scala 1:100;

- almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
  - elaborato tecnico redatto in sovrapposizione esistente/variazione, evidenziando in nero l'esistente e in rosso le variazioni.
  - particolari costruttivi della struttura di fondazione, di elevazione e di calpestio in scala adeguata, nonché dei nodi e dei particolari che evidenziano la caratteristica di facile amovibilità delle strutture ed ogni altro particolare idoneo a chiarire la natura dell'intervento (il produttore di elementi prefabbricati dovrà fornire al committente gli elaborati – disegni, particolari costruttivi, ecc.) nonché schema generale e particolari costruttivi degli impianti elettrici, idrici e fognari;
  - calcolo delle seguenti superfici: superficie cubabile (chiusa o chiudibile), superficie totale occupata dalle strutture di ombreggiamento, superficie occupata dalla totalità dei manufatti (stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile) in concessione;
- c) Documentazione fotografica dei luoghi.
- d) Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
- 3) prenotazione degli identificativi catastali presso l'Agenzia del Territorio competente, come richiesto dal Ministero dei Trasporti.
- La facile/difficile rimozione delle strutture da realizzare dovrà essere certificata a mezzo di perizia asseverata da parte del tecnico abilitato. Qualora l'opera da realizzare sia di particolare complessità, il Comune può richiedere perizia giurata.

#### **Art. 16 - MATERIALI, PROCESSI COSTRUTTIVI E FINITURE**

Premesso che tutte le strutture debbono essere amovibili fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 e gli eventuali pali di fondazione sfilabili, si ipotizzano le seguenti tipologie:

- 1) Strutture fondali:
  - travi prefabbricate su pali in cls centrifugati, getti ed armature di completamento;
  - travi di profilati di acciaio con trattamenti anticorrosione, su pali di legno forte o acciaio infissi nella sabbia.
- 2) Strutture portanti verticali: pilastri in profilato HE trattati e preverniciati fissati alla base ed in sommità con piastre imbullonate, eventualmente rivestiti in legno lamellare trattato ignifugo, preimpegnato e verniciato; in alternativa pilastri in legno lamellare fissati alla base ed in sommità con piastre e ferramenta in acciaio zincato e tropicalizzato e bulloneria in acciaio inox ad alta resistenza; in alternativa per i locali umidi quali docce e W.C. cellule prefabbricate in c.a.v. retinato o similari.
- 3) Pareti-setto in c.a.: sia ordinario che alleggerito fissate alle altre strutture con tenoni, staffe ed attacchi a baionetta, risarciti con malte siliconiche e feltri di compenso.
- 4) Pareti divisorie: in sandwich di cartongesso retinato con interposizione di telaio in lamierino zincato da 6-8 d.mi; oppure in sandwich c.s. ma col tegumento esterno in legno preverniciato; ogni altro sistema prefabbricato valido e da porre in opera con giunti staticamente rigidi ma facilmente smontabili.
- 5) Pareti esterne: come c.4 ma di maggiore spessore (10-16 cm.) con interposizione di isolante stirene ad alta densità; nel caso di tegumento ligneo va fatto trattamento antimuffa, ignifugo e impregnatura profonda con impregnante positivo. In alternativa sandwich c.s., ma con pannelli di fibra naturale mineralizzata, finiti al vinile e laccate con tinte pastello semimatt.
- 6) Coperture: per cabine e spogliatoi, pannelli in legno tamburato, tavolato di legno a falda, con superiore tavolato scalettato ed interposta guaina impermeabilizzante oppure con superiore strato di coppi alla romana; in alternativa al tavolato può usarsi l'onduline sotto corpo e un semplice frontalino in legno. Per i fabbricati copertura come sopra o in tegoloni di c.a. normale o alleggerito e sovrastante pavimento a terrazzo nei materiali consentiti.
- 7) Processi costruttivi: va assicurata l'assoluta smontabilità delle strutture per cui non saranno ammessi giunti che per essere disciolti dovessero richiedere pesanti azioni di demolizioni e l'uso di attrezzi

demolitori ingombranti e rumorosi. Saranno predilette le giunzioni per mezzo di piastre, bulloni, viti e chiodi. Le giunzioni potranno essere ricoperte per dare luogo alle superfici orizzontali e verticali in progetto, ma tali risarciture dovranno essere realizzate in modo tale da rendere scoperta l'area di giunzione senza azioni di pesante demolizione onde favorire la manutenzione del giunto ed eventualmente il suo disassemblaggio. La realizzazione della sistemazione dell'area di sedime dei fabbricati e lo scavo dei bulbi per l'alloggiamento delle opere di fondazione dovranno essere effettuati col minor movimento di materie possibile e dovrà essere curato a fine lavori il ripristino dell'area circostante e l'asportazione di ogni residuo di cantiere.

- 8) Orizzontamenti a terra: la quota del pavimento rispetto all'arenile circostante non potrà eccedere cm. 50. Per l'accesso si dovrà provvedere con scale e rampe per handicappati a norma. La struttura della piattaforma sarà realizzata con tegoli cementizi prefabbricati posti a secco poggianti sulle travi di fondazione o direttamente a terra oppure con la realizzazione di una piattaforma in legno. Per le pavimentazioni sono consentiti pavimenti in ceramica o cotto o moduli cementizi colorati (betonelle o similari) posti a secco o con sistemi facilmente rimovibili. Sono vietati massetti e battuti cementizi, armati e non.
- 9) Infissi: sarà consentito utilizzare come materiali legno naturale o verniciato e profilati di duralluminio preverniciato. La tipologia è libera in genere ma vanno esclusi gli infissi a sporgere nelle zone interessate dal transito delle persone.
- 10) Scarichi: gli scarichi provenienti da servizi igienici, docce, cucine o altro dovranno essere convogliati nella fognatura comunale, se esistente, anche per mezzo di impianti di sollevamento ove le condizioni altimetriche lo imponessero. In caso di mancanza di fogna comunale, le acque provenienti da siffatti scarichi dovranno essere convogliate in apposito impianto di depurazione idoneo secondo la normativa vigente oppure in fosse settiche stagne con uno o più pozzi di decantazione così come da L.R. (vedi scheda tecnica n. 8 della tavola n. 6). Quanto previsto al riguardo dovrà essere adeguatamente contemplato nel progetto per la realizzazione dello stabilimento e sarà valutato ai fini del rilascio della C.E. dai competenti organi sanitari.
- 11) Recinzioni: le intere aree oggetto di concessione non potranno essere recintate con recinti di nessun tipo né delimitate con corde o altro per non costituire pericolo per la pubblica incolumità. Potranno essere segnalati i limiti di concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. E' ammessa invece la recinzione degli stabilimenti o parti di esso purché realizzate mediante staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno e per altezze non superiori a m. 1.00. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento.

#### **Art. 17 - DOMANDE DI CONCESSIONE GIACENTI**

Le domande di concessione giacenti presso l'organo competente alla data di adozione del presente piano, dovranno essere riformulate ed i progetti adeguati nel rispetto della normativa e dei grafici relativi al presente Piano. Con appositi bandi saranno indicati modalità, procedure e termini per la presentazione delle istanze.